



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
50

del
19/09/2018

(Proposta n. 50 del 19/09/2018)

Oggetto: affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali

IL DIRIGENTE

Premesso:

che in caso di sinistro stradale è necessario assicurare il ripristino del manto stradale e di tutte le strutture di pertinenza, assicurando, nel contempo, la tutela dell'ambiente e del territorio e garantendo i presupposti di sicurezza alle persone.

Che gli interventi necessari a detto ripristino devono essere posti a carico del proprietario del veicolo responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 2054 c.c., con copertura, dunque, da parte dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 193 del C.d.S. Il risarcimento deve esigersi preferibilmente in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 del c.c..

Il Comune, come previsto dal titolo II del codice della strada che disciplina la responsabilità dell'ente proprietario della strada, deve provvedere a ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del C.d.S..

L'amministrazione deve garantire un efficiente servizio del ripristino delle condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata.

I servizi descritti non sono a oggi svolti dall'amministrazione in modo efficace in considerazione sia della carenza di risorse del servizio manutenzione sia per le procedure di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito d'incidenti.

Che, da quanto sopra, al fine di migliorare l'attività in oggetto, l'Amministrazione ha richiesto al Servizio Manutenzione beni demaniali di predisporre il progetto per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente ed altri servizi connessi sulle strade di competenza del Comune di Fabriano;

Visto:

il progetto redatto dal servizio Manutenzione beni demaniali del Comune di Fabriano che consiste nell'attività eseguita in situazioni di emergenza tesa al ripristino delle condizioni di



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

50

del

19/09/2018

sicurezza stradale e delle matrici ambientali post incidente, come la pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:

- **“intervento standard”**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica, con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali o altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli (l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative).
- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi standard eseguiti regolarmente, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative senza alcun onere per l'Amministrazione;
- **“interventi per perdita di carico”**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi d'incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, ovvero versamento di liquidi e perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in incidenti stradali.
- **“interventi rilevanti”**: l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito d'incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa soluzione.
- **“riparazione e/o fornitura e sostituzione”**: delle infrastrutture stradali danneggiate, ovvero delle parti di manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, di pubblica illuminazione ecc.).
- **“messa a disposizione”**: di un presidio h24, per n. 365 giorni l'anno, attraverso comunicazione telefonica cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale comunale potrà rivolgersi; il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi offerti dal concorrente.

L'impresa aggiudicataria avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.

Ai fini d'informazione sul servizio svolto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire su un proprio sito web ovvero su altro dedicato con accesso riservato, il riepilogo degli interventi



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

50

del

19/09/2018

effettuati i cui elementi informativi e di tempistica devono contenere almeno i seguenti dati (aggiornati entro le ore dal sinistro):

- data del sinistro;
- punto di fermo del veicolo incidentato (progressiva distanziometrica della strada o coordinate geografiche);
- organi di Polizia presenti sul luogo del sinistro; ora della chiamata;
- ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- numero di operatori intervenuti; durata intervento;
- elenco eventuali danni alle infrastrutture stradali;

Dato atto:

che la concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto;

che la consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale;

che Il servizio non comporta alcun onere economico a carico del Comune in quanto il corrispettivo per il concessionario sarà costituito **“unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”**.

Che Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune;

Che il valore presunto complessivo ed indicativo del servizio (art. 35 D.Lgs.n. 50/2016), stimato sulla base della sinistrosità media rilevata negli **anni 2015/2016/2017, è quantificata per la durata triennale in € 30.000,00 al netto dell'IVA.**

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

ALLEGATO A - Relazione Tecnica Illustrativa;

ALLEGATO B – Schema di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

Dato atto che:

- la concessione del servizio di che trattasi non comporta spese a carico dell'Amministrazione Comunale nel corrente esercizio finanziario né lo comporterà in futuro;

Ciò stante:

VISTO il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

50

del

19/09/2018

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che sono garantiti i requisiti di cui dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto al comma 14;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di voler affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente ed altri servizi connessi sulle strade di competenza del Comune di Fabriano;
- 3) di dare atto che il valore presunto complessivo ed indicativo del servizio (art. 35 D.Lgs.n. 50/2016), stimato sulla base della sinistrosità media rilevata negli anni 2015/2016/2017, è quantificata per la durata triennale in € 30.000,00 al netto dell'IVA. Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dell'articolo 30 e 95 del D.lgs. 50/2016, "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio";
- 4) di dare atto che la concessione del servizio non comporta né potrà comportare spese a carico dell'Amministrazione comunale;
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Geom. Urbano Cotichella del Settore Assetto e Tutela del Territorio;
- 6) di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto vengono conservati agli atti del competente servizio del Settore Assetto e Tutela del Territorio;
- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

50

del

19/09/2018

Il Dirigente

Arch. Roberto Evangelisti

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

50

del

19/09/2018

Oggetto: affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Evangelisti Arch. Roberto)



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

50

del

19/09/2018

Oggetto: affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Immacolata De Simone)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DELLA VIABILITA', DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI CIG: 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
articolo 23 comma 15 d.lgs n. 50/2016

INDICE

- Articolo 1. Oggetto della concessione.
- Articolo 2. Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino.
- Articolo 3. Luoghi di esecuzione del servizio.
- Articolo 4. Durata del servizio.
- Articolo 5. Costi del servizio.
- Articolo 6. Requisiti di partecipazione.
- Articolo 7. Procedura di aggiudicazione.
- Articolo 8. Requisiti minimi del servizio e criteri di valutazione
- Articolo 9. Stipulazione del contratto.
- Articolo 10. Documenti facenti parte integrante del contratto.
- Articolo 11. Spese contrattuali.
- Articolo 12. Garanzia a corredo dell'offerta.
- Articolo 13. Inizio e durata dell'esecuzione.
- Articolo 14. Obblighi del concessionario di servizi.
- Articolo 15. Obblighi in materia di tutela ambientale.
- Articolo 16. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto.
- Articolo 17. Responsabilità e assicurazione.
- Articolo 18. Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Articolo 19. Controlli e vigilanza in corso di esecuzione.
- Articolo 20. Richiami e diffide in corso d'esecuzione.
- Articolo 21. Sub-concessione.
- Articolo 22. Penalità: fattispecie e importi.
- Articolo 23. Penalità: modalità di applicazione.
- Articolo 24. Risoluzione del contratto e recesso.
- Articolo 25. Modalità del provvedimento di risoluzione.
- Articolo 26. Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio.
- Articolo 27. Procedimento amministrativo.
- Articolo 28. Esclusione dell'arbitrato.
- Articolo 29. Trattamento dei dati.
- Articolo 30. Controllo e mantenimento dei requisiti.
- Articolo 31. Norme di rinvio.

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto della concessione

- 1) Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale di Fabriano interessate da incidenti stradali, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.
- 2) In particolare il servizio consiste nell'attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
 - aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
 - recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.
- 3) Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità e sicurezza del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

- 1) Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:
 - **“intervento standard”**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica, con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli (l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative).
 - **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi standard eseguiti regolarmente, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative senza alcun onere per l'Amministrazione;
 - **“interventi per perdita di carico”**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, ovvero versamento di liquidi e perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in incidenti stradali.
 - **“interventi rilevanti”**: l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa soluzione.
 - **“riparazione e/o fornitura e sostituzione”**: delle infrastrutture stradali danneggiate, ovvero delle parti di manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, di pubblica illuminazione ecc.).
 - **“messa a disposizione”**: di un presidio h24, per n. 365 giorni l'anno, attraverso comunicazione telefonica a cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze

dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale comunale potranno rivolgersi; il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi offerti dal concorrente.

In caso di intervento a "vuoto", vale a dire di incidente che risulti privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, danneggiamento di manufatti o strutture stradali, nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale, alle compagnie di assicurazione o al cittadino;

- 2) Gli interventi possono essere richiesti dagli utenti della strada, dalla Polizia locale, dalle forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero dal personale comunale, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivata dal concessionario un numero dedicato per le richieste di intervento, di cui al precedente punto 1);
- 3) L'impresa aggiudicataria avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.
- 4) Ai fini di informazione sul servizio svolto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire su un proprio sito web ovvero su altro dedicato con accesso riservato, il riepilogo degli interventi effettuati i cui elementi informativi e di tempistica devono contenere almeno i seguenti dati (aggiornati entro le ore dal sinistro):
 - data del sinistro;
 - punto di fermo del veicolo incidentato (progressiva distanziometrica della strada o coordinate geografiche);
 - organi di Polizia presenti sul luogo del sinistro; ora della chiamata;
 - ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
 - numero di operatori intervenuti; durata intervento;
 - elenco eventuali danni alle infrastrutture stradali;

Art. 3 - Luoghi di esecuzione del servizio/ Importo dell'appalto

- 1) Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade pubbliche del territorio del Comune di Fabriano, fatta eccezione delle strade di competenza ANAS e quelle della Provincia di Ancona e compresi i tratti di proprietà di altri Enti ma correnti all'interno dei centri abitati;

Art. 4 - Durata del servizio

- 1) La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.
- 2) Alla scadenza del contratto all'impresa concessionaria potrà essere applicata la disciplina dell'art. 106, c. 11, del D.lgs. 50/2016, e la proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
- 3) Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito;
- 4) Ai fini della quantificazione della cauzione **definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016**, nonché per la stipula del contratto, il valore presunto complessivo ed indicativo del servizio (art. 35 D.Lgs.n. 50/2016), stimato sulla base della sinistrosità media rilevata negli **anni 2015/2016/2017, è quantificata per la durata triennale in € 30.000,00 al netto dell'IVA**. Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dell'articolo 30 e 95 del D.lgs. 50/2016, "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il

servizio". Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione comunale.

Art. 5 - Costi del servizio

- 1) Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune; Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito **"unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"**.
- 2) Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del punto 1) che precede.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

- 1) Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 **in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016**, e che posseggano i seguenti requisiti:

6.1 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/16:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati).

b) possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'Art. 122, comma 8, del D.Lgs 152/2006. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento;

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/16

Fatturato minimo richiesto nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 pari al valore stimato dell'appalto (euro 30.000,00).

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/16

Aver svolto almeno un servizio analogo a quello richiesto con il presente affidamento nel triennio 2015-2016-2017 in favore di un Ente pubblico.

Art. 7 - Procedura di aggiudicazione

- 1) Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. n. 50/2016.
- 2) Trattandosi di un servizio che non comporta costi per l'Amministrazione procedente e che non prevede una base d'asta da ribassare e che, quindi, manca del tutto l'elemento "prezzo", si precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto.

Art. 8 - Requisiti minimi del servizio e criteri di valutazione

- 1) Per l'affidamento del servizio è obbligatorio il rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - n. 1 (uno) Veicolo Polifunzionale Attrezzato (VPA)
 - tempo massimo di intervento:
 - entro 30 minuti dalla chiamata nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00, ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;
 - entro 45 minuti dalla chiamata nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 alle 24.00, e nei giorni feriali dalle ore 22.00 alle ore 06.00, ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;
- 2) L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:

CRITERI	SOTTOCRITERI	DESCRIZIONE	sottopeso	peso
numero di veicoli polifunzionali attrezzati, max 30 punti	a	punti 5 per ogni VPA offerto oltre quello obbligatorio di cui al punto 1), con un max di 6 VPA	30	30
riduzione tempi di intervento, max 30 punti (punti 10 per ogni 5 minuti di riduzione offerti rispetto ai tempi indicati al punto 1)	a	riduzione ≥ 5 minuti e < 10	10	30
	b	riduzione ≥ 10 minuti e < 15	20	
	c	riduzione ≥ 15 minuti	30	
modalità operative di svolgimento del servizio, max 20 punti	a	modalità di svolgimento delle attività di ripristino	10	20
	b	strumenti e tecnologia utilizzata per la pulizia del manto stradale interessato dal sinistro e prodotti impiegati	10	
modalità, adeguatezza e completezza della specifica formazione riservata al personale incaricato	a	modalità, adeguatezza e completezza della specifica formazione riservata al personale incaricato	5	5
azioni migliorative del servizio	a	migliorie offerte senza alcun costo per il Comune e per il cittadino e che siano strettamente attinenti all'oggetto del servizio, nonché strumentali ai fini di un tempestivo, efficiente ed efficace reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi degli incidenti stradali e più in generale del mantenimento e del ripristino delle condizioni di sicurezza stradali	15	15

- 3) L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica di tipo qualitativo avviene con l'applicazione del metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti dai singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile;
- 4) Tutte le condizioni tecniche e qualitative, come tali, oggetto di valutazione ed assegnazione

del punteggio come sopra indicato, costituiscono specifici obblighi contrattuali che impegneranno il concessionario al pari degli altri obblighi previsti nel Capitolato e, pertanto, la relazione tecnica redatta dall'aggiudicatario verrà allegata al contratto di concessione per formarne parte integrale e sostanziale.

CAPO III – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 9 - Stipulazione del contratto

- 1) L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
- 2) Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.
- 3) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o, comunque, provocare notevoli disservizi, ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Art. 10 - Documenti facenti parte integrante del contratto

- 1) Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - la proposta progettuale presentata dall'impresa aggiudicataria oggetto dell'offerta;
 - il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 11 - Spese contrattuali

- 1) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

Art. 12 - Garanzia a corredo dell'offerta

- 1) A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
- 2) La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.lgs. n. 50/2016.
- 3) Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
- 4) Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d'asta determinato, ma soltanto un importo contrattuale determinabile sulla base delle esperienze pregresse. Si stima, sulla base dei dati relativi all'incidentistica locale, che il volume d'affari del presente servizio per tre anni sia pari ad euro 30.000,00 oltre IVA (euro 10.000,00 annui x 3 anni = euro 30.000,00) nella misura di legge. Alla luce di questa stima viene calcolata la garanzia provvisoria (art. 93 del D.lgs. n. 50/2016) del 2%, per un ammontare pari ad euro 600,00 (seicento/00).

- 5) La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
- 6) E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sul concessionario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.
- 7) Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo del 75% con le modalità previste dall'art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 ed il residuo 25% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 13 - Inizio e durata dell'esecuzione

- 1) L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipulazione dello stesso mediante apposito verbale di cui all'art. 19 del Decreto n. 49 del 07/03/2018;
- 2) In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del Responsabile del Procedimento, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 12.

Art. 14 - Obblighi del concessionario del servizio

- 1) Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
- 2) Il concessionario del servizio deve disporre almeno di un **presidio operativo territoriale** convenientemente localizzato, al fine di garantire la tempistica richiesta per gli interventi dall'attivazione telefonica come di seguito indicata, salvo casi di comprovata ed oggettiva impossibilità:
 - entro 30 minuti dalla chiamata nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00, ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;
 - entro 45 minuti dalla chiamata nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 alle 24.00, e nei giorni feriali dalle ore 22.00 alle ore 06.00, ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;
- 3) Il concessionario dovrà garantire il servizio oggetto del presente Capitolato senza oneri per l'Amministrazione, assicurando la tipologia degli interventi con utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa per l'intero periodo di durata del servizio.
- 4) Nel presidio operativo territoriale dovrà essere disponibile:
 - almeno un **veicolo polifunzionale attrezzato** idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, e dovrà possedere caratteristiche ed accorgimenti tecnici nonché le necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto;
 - almeno un **veicolo operativo specifico** costituito da mezzo d'opera o macchina operatrice (es. escavatore, terna, autobotte per aspirazione e lavaggio carreggiata, spazzatrice, gru, cestello aereo).
- 5) Il concessionario ricevuta la segnalazione telefonica dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la segnalazione "quo ante", eliminando condizioni di pericolo al fine di consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 15 - Obblighi in materia di tutela ambientale

- 1) L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 16 - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

- 1) Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
- 2) Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
 - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
- 3) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
- 4) L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto:
- 5) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- 6) di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.
- 7) Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 8) Il concessionario deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
- 9) Il concessionario è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

10) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.

11) In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 17 - Responsabilità e assicurazione

- 1) Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.
- 2) Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €. 2.500.000,00 (due milioni e mezzo di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, l'impresa concessionaria si obbliga espressamente a riscuotere dalle compagnie assicurative tutti gli emolumenti con le modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

- 1) L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del Direttore del Servizio.
- 2) In particolare l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere a:
 - far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
 - esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
 - rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.
- 3) L'incaricato della Direzione del Servizio redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.
- 4) Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
- 5) Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.

- 6) Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 20 – Richiami e diffide in corso d'esecuzione

- 1) Il concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
- 2) Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
- 3) Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21 – Subappalto

- 1) Per quanto concerne la disciplina del subappalto è fatto integrale rinvio alle disposizioni contenute all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CAPO V - PENALITA'

Art. 22 – Penalità: fattispecie e importi

- 1) In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 19, €. 250,00 per ogni richiamo o diffida;
 - nel caso in cui la Ditta non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi si applicherà una penale giornaliera fissa di €. 600,00;
 - nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui gli artt. 2 e 13 o di quello inferiore offerto in sede di gara (intervento in ritardo), verrà applicata una penale pari a €. 200,00.

Art. 23 – Penalità: modalità di applicazione

- 1) L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.12.
- 2) L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
- 3) Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
- 4) Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente.
- 5) Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 – Risoluzione del contratto e recesso

- 1) Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - f) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - g) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - h) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - i) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - j) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
 - k) In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

Art. 25 – Modalità del provvedimento di risoluzione

- 1) La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
- 2) L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 26 – Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio

- 1) Nei casi di risoluzione anticipata del contratto d'appalto di cui alle lett. c), d), e), f), e g) del precedente articolo 24, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi, a mezzo di procedura negoziata, la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitati tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 27 – Procedimento amministrativo

- 1) Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
- 2) Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 28 – Esclusione dell'arbitrato

- 1) Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Ancona. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

Art 29– Trattamento dei dati

- 1) Il Comune, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:
 - di prestare il consenso al trattamento dei dati;
 - di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
 -
 - di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
- 2) I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 30 – Controllo e mantenimento dei requisiti.

- 1) Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 31 – Norme di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.



CITTÀ DI FABRIANO

Settore Assetto e Tutela del Territorio

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER IL RIPRISTINO: DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DELLA VIABILITA’, DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO D’INCIDENTI STRADALI

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Articolo 23 comma 15 D.lgs n. 50/2016

Premesse

In caso di sinistro stradale il Corpo di Polizia Municipale è competente per l'intervento sul luogo dell'incidente, finalizzato alla rilevazione del sinistro e agli ulteriori adempimenti.

In questo quadro, è necessario assicurare il ripristino del manto stradale e di tutte le strutture di pertinenza, assicurando, nel contempo, la tutela dell'ambiente e del territorio e garantendo i presupposti di sicurezza alle persone.

A tal fine, è necessario che siano messi in atto quegli interventi necessari a detto ripristino che devono essere posti a carico del proprietario del veicolo responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 2054 c.c., con copertura, dunque, da parte dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 193 del C.d.S. Il risarcimento deve esigersi preferibilmente in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 del c.c..

Il comune, come previsto dal titolo II del codice della strada che disciplina la responsabilità dell'ente proprietario della strada, deve provvedere a ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del C.d.S..

L'amministrazione deve garantire un efficiente servizio del ripristino delle condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata.

I servizi descritti non sono a oggi svolti dall'amministrazione in modo efficace in considerazione sia della carenza di risorse del servizio manutenzione sia per le procedure di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito d'incidenti.

Per ottimizzare la gestione dei ripristini a seguito dei sinistri si potrebbe affidare a un operatore esterno specializzato il servizio stesso delegandolo alla riscossione dei proventi delle assicurazioni dei veicoli coinvolti.

L'amministrazione comunale, per l'affidamento del servizio all'esterno, non sarebbe investita di alcune onere economico in quanto l'operatore riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio di ripristino, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del servizio STESSO dalle compagnie assicurative R.C.A.

Descrizione del servizio

Le tipologie d'intervento previste all'interno del servizio di ripristino post incidente, consistono nell'attività eseguita in situazioni di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:



CITTÀ DI FABRIANO

Settore Assetto e Tutela del Territorio

- **“intervento standard”**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica, con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali o altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli (l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative).
- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi standard eseguiti regolarmente, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative senza alcun onere per l'Amministrazione;
- **“interventi per perdita di carico”**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi d'incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, ovvero versamento di liquidi e perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in incidenti stradali.
- **“interventi rilevanti”**: l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito d'incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa soluzione.
- **“riparazione e/o fornitura e sostituzione”**: delle infrastrutture stradali danneggiate, ovvero delle parti di manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, di pubblica illuminazione ecc.).
- **“messa a disposizione”**: di un presidio h24, per n. 365 giorni l'anno, attraverso comunicazione telefonica cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale comunale potrà rivolgersi; il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi offerti dal concorrente.

L'impresa aggiudicataria avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.

Ai fini d'informazione sul servizio svolto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire su un proprio sito web ovvero su altro dedicato con accesso riservato, il riepilogo degli interventi effettuati i cui elementi informativi e di tempistica devono contenere almeno i seguenti dati (aggiornati entro le ore dal sinistro):

- data del sinistro;
- punto di fermo del veicolo incidentato (progressiva distanziometrica della strada o coordinate geografiche);
- organi di Polizia presenti sul luogo del sinistro; ora della chiamata;
- ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- numero di operatori intervenuti; durata intervento;



CITTÀ DI FABRIANO

Settore Assetto e Tutela del Territorio

- elenco eventuali danni alle infrastrutture stradali;

La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.

Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito **“unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”**.

Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Urbano Cotichella